



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino

Prot. 36

Torino, 27 gennaio 2010

CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 05/2010

Con una circolare a tutti gli Ordini, con preghiera di diffusione agli iscritti, il Conaf trasmette alcune precisazioni in merito alla L 818/84 e smi.

Riportiamo uno stralcio di tale circolare, i modelli richiamati nel testo sono allegati alla presente. Si pregano gli interessati di contattare la nostra segreteria all'indirizzo segreteria@agroforto.it

Oggetto:

DM 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Prevenzione Incendi)"

Il DM 25 marzo 1985, ancora in vigore, stabilisce: le procedure e i requisiti necessari per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, abilitati a rilasciare le certificazioni antincendio ed all'art. 3 prevede:

"Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;*
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendio*

e all'art. 4

"1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.

2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino

a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;

b) omissis....;

c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei Comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli artt. 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (*);

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

e) **abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;**

f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.

3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero dell'interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei Comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli Ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.

4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi.

5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area Prevenzione Incendi ha ritenuto recentemente di dover procedere alla revisione del DM 25 marzo 1985, con il quale sono



**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Torino**

state stabilite le procedure e i requisiti necessari per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, abilitati a rilasciare le certificazioni antincendio.

A breve sarà pertanto pubblicato il nuovo decreto con le modifiche apportate.

La modifica che maggiormente ci interessa è quella che prevede che, per essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno, sarà necessario, dopo l'entrata in vigore del nuovo dispositivo, essere iscritti all'Albo professionale e possedere un attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

*Da quanto sopra detto è evidente che, sino a quando il decreto di modifica non sarà definitivo e verrà pubblicato sulla GU, gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con una anzianità di 10 anni di iscrizione, non debbono frequentare alcun corso per essere abilitati per la certificazione di prevenzione incendi, ma debbono presentare una semplice domanda all'Ordine provinciale di appartenenza (**modello 1**) che, verificata la veridicità dei requisiti richiesti, rilascia una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi, con la quale il professionista è autorizzato ad emettere le certificazioni così come previsto dal DM 23/2/1985 (**modello 2 e modello 3**)*

L'Ordine provinciale istituirà un Registro nel quale registrerà tutte le dichiarazioni rilasciate in relazione alle richieste degli iscritti ed alle verifiche effettuate (iscrizione da almeno 10 anni) inserendo i dati del professionista e rilasciando pertanto tale certificazione.

*La registrazione viene completata dall'apposita registrazione effettuata presso il sito del Ministero dell'interno (**modello 4**).*